

Atto n. 25/07

**INDIVIDUAZIONE DI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE
RELATIVI ALL'ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE,
PER SOSTITUZIONE NELLA FORNITURA AI PUNTI DI RICONSEGNA DI CUI AGLI
ARTICOLI 14 E 15 DELLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2004, N.138/04 E SUE
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

2 luglio 2007

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), ha presentato con il Piano strategico triennale, approvato con la deliberazione 8 gennaio 2007, n. 1/07, gli obiettivi che intende perseguire nel triennio 2007-2009. Tra gli obiettivi strategici elencati, attraverso i quali si intendono realizzare i sette obiettivi generali individuati, vi è quello relativo alla vigilanza sull'applicazione di norme e standard da parte dei soggetti regolati. Coerentemente con l'obiettivo strategico richiamato, il Piano operativo annuale per l'anno 2007 prevede l'obiettivo operativo "Ottimizzazione delle attività di verifica e controllo relative allo sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna sulle reti di distribuzione gas".

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 19 marzo 2007, n. 59/07, per la formazione di provvedimenti in materia di attività di verifica e controllo relative all'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna di cui agli articoli 14 e 15 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04, e viene emanato con l'intento di introdurre elementi di ottimizzazione nella regolazione dei rapporti tra gli operatori del sistema, permettendo alle imprese di distribuzione di migliorare l'offerta neutrale e non discriminante del servizio di distribuzione alle imprese di vendita ed ai grossisti.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro il 10 settembre 2007.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
Telefono 02-65565284
Fax: 02-65565266
e-mail: mercati@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>*

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Finalità	4
1.2	Il contesto normativo	4
1.3	La deliberazione n.138/04.....	4
1.4	Il codice di rete tipo	5
2	Effetti dell'apertura del mercato del gas.....	6
2.1	Le segnalazioni recanti richiesta di intervento dell'Autorità in materia di accesso al sistema.....	6
2.2	Azioni intraprese dall'Autorità in seguito alle segnalazioni in materia di accesso.	8
2.3	L'adesione al Codice di rete tipo	9
3	Gli obiettivi e lo sviluppo della regolazione in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.....	9
3.1	Gli obiettivi da perseguire.....	9
3.2	Lo sviluppo futuro della regolazione in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.....	10
4	Individuazione di obblighi di registrazione, di comunicazione e di monitoraggio di dati relativi alla sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna a carico degli esercenti l'attività di distribuzione.	12
4.1	Individuazione di obblighi di registrazione	12
4.2	Individuazione di obblighi di comunicazione.....	13
4.3	Monitoraggio degli esercenti l'attività di distribuzione con riferimento agli obblighi di registrazione di dati relativi alla sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna.	13
5	Allegato 1	14
6	Allegato 2.....	15
7	Allegato 3.....	16

1 Introduzione

1.1 Finalità

Con il presente documento, l'Autorità si propone di consultare i soggetti interessati allo scopo di definire obblighi di registrazione e di comunicazione, a carico degli esercenti l'attività di distribuzione, relativi all'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, con riferimento agli articoli 14 e 15 della deliberazione n. 138/04, e sue successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Il contesto normativo

L'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, stabilisce che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire, a tutti gli utenti della rete, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità degli esercenti il servizio di distribuzione.

Con la deliberazione n. 138/04, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, l'Autorità ha adottato misure di garanzia per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete, e con la deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, l'Autorità ha approvato il Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG).

Il Codice di rete tipo della distribuzione contiene le regole per l'accesso e per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas e la sua approvazione ha concluso il percorso iniziato con la deliberazione n. 138/04 - avviato a revisione con la delibera n. 121/05 - che aveva previsto la definizione di un Codice attraverso una procedura che coinvolgesse tutti i settori interessati.

1.3 La deliberazione n.138/04

Con le deliberazioni 138/04 così come modificata dalla deliberazione 108/06, l'Autorità ha definito il codice di rete tipo ed i criteri indicati dall'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, in particolare in materia di:

- **Obblighi informativi a carico degli operatori** riguardanti l'impianto di distribuzione, i suoi punti di riconsegna (di seguito: pdr), i programmi di estensione, potenziamento e manutenzione, i dati di prelievo ed i profili di prelievo standard, la documentazione e le informazioni da tenere a disposizione dell'Autorità, le informazioni da trasmettere da parte degli utenti, le informazioni da trasmettere all'impresa di trasporto;
- **Accesso al servizio** in particolare per quanto riguarda la continuità dell'accesso, le modalità minime di gestione delle richieste di accesso per attivazione o sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione, le rilevazioni dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura;
- **Condizioni minime per l'erogazione del servizio** relative alla chiusura del punto di riconsegna per morosità del cliente finale, alla sospensione dell'erogazione del servizio, alla verifica del massimo prelievo orario, alle procedure funzionali all'allocatione ed all'allocatione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, al monitoraggio del gas immesso e prelevato, alla determinazione del potere calorifico superiore, alla gestione degli

impianti di misura presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione, alle fatturazioni e pagamenti, alle condizioni economiche per l'attività di lettura e di gestione dei dati;

- **Tutela dei contraenti** in materia di garanzia finanziaria e di risoluzione delle controversie.

Per quanto riguarda la documentazione da tenere a disposizione dell'Autorità, l'articolo 8 della deliberazione 138/04, impone ai distributori, lasciando loro la scelta metodologica, obblighi relativi a dati ed informazioni sui pdr, sulle richieste di accesso e sui dati di prelievo occorrenti alle allocazioni per pdr con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard. Relativamente agli obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione, l'articolo 9 della medesima deliberazione individua, sempre lasciando agli operatori la scelta della metodologia, obblighi informativi ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna, mentre gli articoli 13 e 14 indicano le informazioni che devono essere riportate nelle richieste di accesso.

1.4 *Il codice di rete tipo*

Il Codice di rete tipo è stato predisposto dagli Uffici dell'Autorità in collaborazione con un Gruppo di lavoro specificatamente istituito, che ha visto la partecipazione delle Associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, delle imprese di vendita e dei grossisti, e contiene disposizioni in materia di accesso agli impianti di distribuzione, dettagliando sia il contenuto delle richieste di accesso sia l'iter procedurale legato al soddisfacimento delle stesse da parte delle imprese di distribuzione.

In relazione all'erogazione del servizio, il Codice di rete tipo contiene clausole relative allo svolgimento delle prestazioni poste in atto dalle imprese di distribuzione su richiesta dei soggetti interessati, quali ad esempio:

- le operazioni eseguite presso i pdr (apertura, chiusura, interruzione della fornitura ecc.);
- la gestione delle operazioni legate alle allocazioni delle partite commerciali di gas, di competenza degli utenti, transitanti presso i city-gates (cioè presso le stazioni in cui le imprese di distribuzione ricevono il gas dal sistema di trasporto. In tali stazioni viene effettuata anche la misura del gas e la regolazione della sua pressione);
- le procedure di fatturazione del servizio;
- le procedure di misura dei quantitativi di gas transitanti presso i pdr;
- le prestazioni richieste dalle imprese di vendita in ragione di proprie specifiche esigenze, quali le prestazioni accessorie e opzionali.

Altre tematiche disciplinate dal Codice di rete tipo riguardano le procedure per l'individuazione dei pdr mediante codici identificativi su base nazionale. L'adozione di tali codici negli scambi informativi tra imprese di distribuzione e imprese di vendita consente l'eliminazione di errori nell'identificazione dei pdr stessi presso i clienti finali, per i quali si richiede l'accesso.

Il Codice di rete tipo è un importante atto per lo sviluppo del mercato del gas in quanto è lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l'impianto medesimo, permettendo alle imprese di distribuzione di offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti.

2 Effetti dell'apertura del mercato del gas.

2.1 *Le segnalazioni recanti richiesta di intervento dell'Autorità in materia di accesso al sistema.*

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 (giugno 2000), sono pervenute, dagli operatori del sistema, diverse segnalazioni recanti richiesta di intervento dell'Autorità (di seguito: segnalazioni), relative a comportamenti in contrasto con i dispositivi in quel momento in vigore in materia di erogazione del servizio di distribuzione. Nella tabella in allegato 1 è riportato, per ogni anno, il numero dei pdr oggetto di segnalazioni in materia di erogazione del servizio di distribuzione, che risultano pervenute agli Uffici dell'Autorità¹.

Le segnalazioni sono generalmente inoltrate da utenti della rete di distribuzione che, possedendo i necessari requisiti, richiedono l'accesso per sostituzione nella fornitura ai pdr su distributori non collegati: sono pertanto segnalazioni relative a comportamenti sostanzialmente finalizzati alla produzione di barriere all'entrata per concorrenti della società di vendita societariamente collegata o controllata.

La suddivisione per materia dei comportamenti segnalati risulta essere la seguente:

- | | |
|--|------|
| • obblighi informativi | 6 % |
| • accesso al servizio | 76 % |
| • condizioni minime di erogazione del servizio | 15 % |
| • tutela dei contraenti | 3 % |

Da quanto sopra si evidenzia che gli operatori trovano le maggiori difficoltà nelle attività relative alla gestione degli accessi al servizio di distribuzione del gas, i quali riguardano, per la totalità dei casi, richieste di accesso per sostituzione nella fornitura ai pdr dell'impianto di distribuzione. Il numero di segnalazioni pervenute all'Autorità ha raggiunto un picco temporalmente collocabile tra l'entrata in vigore della deliberazione n. 138/04 (Agosto 2004), e tutto il 2005. A tutto il 6 marzo 2007 risultano oggetto di segnalazione 2109 punti di riconsegna delle reti di distribuzione.

Nella tabella riportata in allegato 2, si riportano i risultati del confronto dei dati relativi alle sostituzioni nella fornitura, concluse nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 a tutto il 1/6/2005, ricavabili dai dati forniti dagli operatori nell'ambito della verifica che ha permesso l'elaborazione del documento pubblicato

¹ Dalle segnalazioni pervenute sono altresì emersi ulteriori elementi relativi ai possibili comportamenti non in linea con i principi stabiliti dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04, con la quale l'Autorità ha approvato un Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, imponendo ai venditori del mercato liberalizzato del gas, precisi obblighi di trasparenza nella presentazione delle offerte commerciali ai clienti finali con consumi annui di gas fino a 200.000 metri cubi standard, e nella gestione dei contratti. In conseguenza di ciò, l'Autorità, con deliberazione 28 ottobre 2005, n. 225/05, ha avviato un'istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali, conclusasi con la deliberazione 3 novembre 2006, n. 235/06, che ha approvato il Rapporto di sintesi in data 3 novembre 2006, alle cui conclusioni questo documento rinvia per l'analisi di contesto.

dall’Autorità il 15 febbraio 2006², con i dati relativi al numero dei pdr segnalati nello stesso periodo. Le tabelle di cui in allegato 2, riportano le seguenti informazioni:

- riferimento della società di distribuzione, che per motivi di riservatezza non vengono esplicitamente menzionate;
- sostituzioni nella fornitura concluse nel periodo di riferimento (dal 21/6/00 - entrata in vigore del decreto Letta - al 1/6/05) (dati disponibili per 20 distributori);
- sostituzioni nella fornitura segnalate, corrisponde al numero dei pdr segnalati dagli operatori nel periodo di riferimento;
- valore del rapporto percentuale tra le sostituzioni nella fornitura segnalate (pdr segnalati) e concluse (pdr conclusi), disponibili per 20 distributori;

Nelle tabelle sono riportati anche i riferimenti delle società di distribuzione per le quali sono disponibili i soli dati relativi alle sostituzioni nella fornitura oggetto di segnalazione. Tra i dati significativi relativi alle segnalazioni del periodo analizzato si possono evidenziare i seguenti:

- Società di distribuzione oggetto di segnalazione: 30
- Distributore di minore dimensione(in riferimento ai pdr gestiti): 2440 pdr
- Distributore di maggiore dimensione: 850000 pdr
- Totale pdr gestiti dai distributori segnalati: oltre 3 ML pdr,
- Totale pdr segnalati sui 30 distributori a tutto il 1/6/05: 924 pdr
- Rapporto medio pdr segnalati/pdr conclusi sui 20 distributori: 1,2%

I risultati descritti sopra e le tabelle di cui in allegato 2, forniscono lo spunto per alcune considerazioni:

- oltre il 30% delle società di distribuzione oggetto di segnalazione, non hanno fornito i dati richiesti nell’ambito della verifica di cui all’articolo 14, comma 1, della deliberazione n. 138/03 (vedi tabella B allegato 2);
- le società di distribuzione che non hanno fornito i dati sono dislocate sull’intero territorio nazionale;
- il rapporto pdr segnalati/pdr conclusi sui 20 distributori, per i quali sono disponibili tutti i dati relativi alle sostituzioni nella fornitura, assume un basso valore medio pari all’1,2 %;
- tuttavia 8 di questi distributori ha un valore di tale rapporto che supera il 15%, con valori superiori all’80% per 4 distributori;
- è ipotizzabile che le 10 società di distribuzione oggetto di segnalazione, che non hanno fornito i dati di cui al primo punto, si collocherebbero nelle fasce più alte dei valori del rapporto pdr segnalati/pdr attivati;
- la maggiore propensione nel creare barriere in ingresso è stata riscontrata sulle società di distribuzione di medio/piccole dimensioni, anche se non sono mancate segnalazioni su distributori di grandi dimensioni.

Tuttavia tali dati e le relative considerazioni non possono fornire un quadro esauriente sull’effettivo comportamento tenuto dagli esercenti il servizio di distribuzione in termini di

² Con il documento pubblicato il 15 febbraio 2006, l’Autorità ha fornito una disamina della “Situazione del mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali in Italia”, elaborato nell’ambito della verifica di cui all’articolo 14, comma 1, della deliberazione n. 138/03 alle cui conclusioni questo documento rinvia per l’analisi di contesto.

erogazione neutrale e non discriminante del servizio alle imprese di vendita ed ai grossisti. Non è dato sapere ad esempio:

- quante richieste non hanno ottenuto l'accesso, pur avendone avuto i requisiti;
- se i distributori non segnalati abbiano effettivamente gestito correttamente le richieste di accesso sui propri impianti;
- quanto le barriere in ingresso abbiano condizionato lo sviluppo del mercato sulle reti di distribuzione gestite dalle società oggetto di segnalazione.

2.2 *Azioni intraprese dall'Autorità in seguito alle segnalazioni in materia di accesso.*

In seguito alle segnalazioni pervenute, e successivamente agli approfondimenti del caso, tre società di distribuzione sono state sottoposte ad istruttoria formale al fine di accertare condotte lesive del diritto degli utenti delle reti di distribuzione e diverse società di distribuzione oggetto di segnalazione, hanno risolto il contenzioso dopo contatti per le vie brevi e/o specifiche comunicazioni inoltrate dai competenti Uffici dell'Autorità. Altre società di distribuzione, oggetto di segnalazione e non, sono state oggetto di verifica ispettiva³.

Con riferimento al precedente punto 2.1, le società oggetto di istruttoria presentano un rapporto pdr segnalati/pdr conclusi maggiore della media, così come per alcune delle società segnalate ed oggetto di ispezione.

Le verifiche ispettive hanno interessato esercenti che gestiscono complessivamente circa 3,2 ML di punti di riconsegna (19 % del totale nazionale) con dimensioni che vanno dalle poche migliaia a 1,8 ML di pdr gestiti.

Durante le verifiche ispettive sono state analizzate le modalità di gestione degli obblighi individuati dalla deliberazione n. 138/04 relativi a:

- informazioni sugli impianti (art. 4);
- codici identificativi dei punti di riconsegna (art. 5);
- programmi di manutenzione (art. 6);
- richieste di accesso (artt. 13,14 e 15);
- condizioni economiche per l'attività di lettura (art.25);
- garanzie finanziarie (art.26).

Relativamente alla gestione delle richieste di accesso, la documentazione raccolta in sede di verifica ispettiva dimostra che gli esercenti il servizio di distribuzione hanno approntato databases, peculiari di ogni società, che permettono la cura di dati e di informazioni originati dagli obblighi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della deliberazione n. 138/04. Alcuni esercenti di piccole dimensioni limitano la gestione delle richieste di accesso alla semplice archiviazione della documentazione cartacea ricevuta dagli utenti della rete.

³ A tutto il 6 marzo 2007 sono pervenute segnalazioni che hanno riguardato 47 società di distribuzione. Negli anni 2005, 2006 e 2007 l'Autorità ha approvato programmi di verifiche ispettive, che hanno consentito di controllare l'operato in materia di erogazione del servizio su 14 società di distribuzione, delle quali 11 oggetto di segnalazione in materia di accesso.

2.3 *L'adesione al Codice di rete tipo*

Dopo l'approvazione da parte dell'Autorità del Codice di rete tipo, l'adesione da parte degli esercenti è stata pressochè totale:

- 325 aziende di distribuzione di gas naturale hanno aderito integralmente alla disciplina prevista dal codice di rete tipo;
- 9 imprese hanno invece comunicato la propria adesione e, contestualmente, si sono avvalse della facoltà, prevista all'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 138/04, di integrare il proprio codice di rete con clausole specifiche, successivamente sottoposte all'esame dell'Autorità per la loro eventuale approvazione.

Le previsioni del Codice di rete tipo consentono di razionalizzare ed accelerare le fasi di esame delle richieste da parte delle imprese di distribuzione, prevedendo la presentazione della documentazione relativa ai requisiti funzionali all'accesso solamente in caso di richieste di "primo accesso", vale a dire ogniqualvolta il trader richieda all'impresa di distribuzione per la prima volta l'accesso al servizio.

La descritta semplificazione non risulta abbia portato a significative modifiche dei databases usati dai distributori nella gestione delle richieste di accesso.

3 Gli obiettivi e lo sviluppo della regolazione in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.

3.1 *Gli obiettivi da perseguire*

La deliberazione n. 138/04 ed il Codice di rete tipo sono importanti atti per lo sviluppo del mercato del gas in quanto, regolando i rapporti tra gli operatori del sistema, permettono alle imprese di distribuzione di offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti. In materia di accesso descrivono in modo puntuale gli obblighi degli operatori, lasciando loro la massima libertà della gestione.

Visti gli effetti dell'apertura del mercato descritti al precedente paragrafo 2, ed allo scopo di perseguire atteggiamenti di maggiore neutralità e non discriminanti da parte delle imprese di distribuzione, è parere dell'Autorità che:

- sia necessario implementare ulteriormente la regolazione in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai pdr delle reti di distribuzione del gas naturale;
- sia opportuno perseguire una maggiore omogeneità, rispetto a quella riscontrata in sede di verifica ispettiva, nella gestione delle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura, da parte delle imprese di distribuzione, attraverso la definizione di opportuni obblighi di registrazione inerenti dati ed informazioni relativi ai dispositivi di cui agli articoli 14 e 15 della deliberazione n. 138/04;
- sia opportuno introdurre obblighi di comunicazione all'Autorità, che permettano la creazione di una adeguata base statistica di dati relativi alle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- gli obblighi di registrazione relativi all'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, favoriranno comportamenti degli operatori del sistema atti a rimuovere o

prevenire effetti opportunistici e/o distorsivi, favorendo nel contempo un ulteriore sviluppo del mercato del gas;

- la mancanza di una base statistica relativa alle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura ai pdr delle reti di distribuzione del gas naturale richieda gradualità nello sviluppo della regolazione degli accessi per sostituzione nella fornitura;
- il raggiungimento delle finalità sopra indicate richieda un adeguato periodo di tempo al fine di mettere in atto tutte le attività necessarie da parte degli esercenti l'attività di distribuzione, con la conseguente previsione di un periodo almeno biennale durante il quale eseguire monitoraggi sull'applicazione degli obblighi che verranno definiti dal provvedimento conclusivo del presente iter consultivo;

3.2 *Lo sviluppo futuro della regolazione in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai pdr delle reti di distribuzione del gas naturale*

Gli obblighi di registrazione e di comunicazione, oggetto della presente consultazione, permetteranno la raccolta di una base statistica relativa alle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura ai pdr delle reti di distribuzione del gas naturale e potranno fornire suggerimenti utili in merito ai seguenti argomenti:

- sviluppo relativamente allo standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas⁴;
- estensione di obblighi di registrazione e di comunicazione a carico degli utenti delle reti di distribuzione del gas naturale;
- individuazione di scenari per la messa a punto di metodi di campionamento e di stima per la verifica delle registrazioni relative alle sostituzioni nella fornitura per le reti di distribuzione gas, che potrebbero attingere spunto dalle analoghe esperienze maturate nell'ambito della deliberazione n. 168/04, in materia di qualità commerciale, sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas⁵;

⁴ Con la deliberazione 19 dicembre 2005, n. 279/05, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas sia per l'effettuazione delle prestazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità n. 168/04, che per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas. Con deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06, l'Autorità ha emanato disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas, alla quale questo documento rimanda per le informazioni del caso.

⁵ Le verifiche ed i controlli relativi alla deliberazione n. 168/04, prevedono modalità di comunicazione della data di effettuazione del controllo, fasi preliminari e d'avvio dell'ispezione. In sede di controllo l'esercente deve fornire ai controllori, l'elenco composto dalle porzioni specificate dai controllori stessi all'inizio delle attività ispettive che costituirà la popolazione dalla quale estrarre il campione da sottoporre a controllo.

La disciplina prevede prestabiliti criteri di validazione delle prestazioni esaminate a campione, al fine di verificare se la prassi applicata dall'esercente abbia consentito di rispettare gli obblighi imposti dalla regolazione definita dall'Autorità.

Le prestazioni facenti parte del campione scelto, che abbiano soddisfatto i criteri di validazione di cui sopra, sono classificate come "valide" e vengono sottoposte a prestabiliti criteri di conformità.

Il primo risultato del controllo è l'individuazione delle prestazioni esaminate, componenti il campione, da classificare come prestazioni "non valide" (n1) e "non conformi" (n2), dalle quali, grazie all'applicazione di un metodo statistico messo a punto dal MOX, si procede alla stima delle N1 prestazioni "non valide" e delle N2 prestazioni "non conformi" che probabilmente esistono nell'intera popolazione di riferimento.

Il secondo risultato del controllo è il calcolo di eventuali penalità a carico dell'esercente, pari al prodotto dei numeri presunti N_1 e N_2 , di cui sopra, per i valori unitari di fissate penalità unitarie. Le penalità sono applicate all'esercente solo se vengono superate prefissate soglie minime di tolleranza.

L'Autorità ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, un programma di calcolo che permette simulazioni di eventuali controlli dell'Autorità, al fine di consentire ad ogni esercente l'effettuazione di verifiche delle proprie prestazioni.

- messa a punto di altri metodi di monitoraggio, alternativi o complementari a quelli descritti al precedente punto, ad esempio concernenti le tempistiche di cui all'articolo 14, in materia di inoltro delle richieste di accesso (comma 4), di segnalazione ed eliminazione della presenza di errori (comma 6), di notifica all'utente subentrante (comma 9), di conferma all'utente subentrante (comma 10), di comunicazione della lettura di switch (comma 11), di comunicazione delle variazioni (comma 12).
- armonizzazione degli obblighi relativi al mercato del gas e dell'elettricità⁶.

Gli obblighi di registrazione e di comunicazione relativi alle richieste di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale per sostituzione nella fornitura ai pdr di cui agli articoli 14 e 15 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che l'Autorità propone con la presente consultazione, sono riportati nei successivi punti 4.1 e 4.2 del paragrafo 4. Il punto 4.3 riporta una proposta di monitoraggio dell'applicazione degli obblighi che verranno definiti dal provvedimento conclusivo del presente iter consultivo.

Punto di discussione n°1: condividete il parere dell'Autorità in termini di obiettivi e di sviluppo della regolazione in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale? Se no, per quali motivi?

⁶ In previsione della completa apertura della domanda di elettricità al mercato libero, come noto prevista a decorrere dal 1 luglio 2007, con deliberazione 19 marzo 2007, n. 61/07 è stato avviato un procedimento per la definizione di direttive agli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali, con deliberazione 2 maggio 2007, n. 105/07, è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, con deliberazione 3 maggio 2007, n. 106/07, è stato avviato un procedimento per la definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione a partire dal 1 luglio 2007 e con deliberazione 11 giugno 2007, n. 134/07, è stato istituito un elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione e sono state definite le modalità di iscrizione e di permanenza nel medesimo elenco, ai quali documenti si rimanda per gli approfondimenti del caso.

4 Individuazione di obblighi di registrazione, di comunicazione e di monitoraggio di dati relativi alla sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna a carico degli esercenti l'attività di distribuzione.

4.1 Individuazione di obblighi di registrazione

La deliberazione n. 138/04 ed il Codice di rete tipo individuano puntualmente i dati e le informazioni relativi alle richieste di accesso per la sostituzione nella fornitura ai pdr delle reti di distribuzione. L'Autorità ritiene che l'esercente l'attività di distribuzione, con riferimento ai dispositivi di cui agli articoli 14 e 15 della deliberazione n. 138/04, testo integrato in vigore dal 1/10/07, per le richieste per sostituzione nella fornitura ai pdr pervenute dagli utenti, debba predisporre su supporto elettronico, uno o più elenchi, contenenti, per ogni anno solare e per ogni pdr sul quale è stata richiesta la sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, i seguenti dati:

- Numero progressivo;
- Dati identificativi dell'utente;
- Data ricezione richiesta di accesso (artt. 14 e 28 del 138/04);
- Data decorrenza indicata dall'utente (artt. 14 e 28 del 138/04);
- Data segnalazione errori (art. 14.6 del 138/04);
- Data sostituzione nella fornitura (art. 14.8 del. 138/04);
- Data notifica al subentrante ed all'uscente (art. 14.9 del. 138/04);
- data invio comunicazione dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun pdr (art. 14.10 del. 138/04, art. 8.2.6 Codice);
- codice identificativo del pdr (artt. 14.10, 13.3.a1 del. 138/04, art. 8.2.6 Codice);
- prelievo annuo (art. 14.10 del. 138/04);
- massimo prelievo orario contrattuale (art. 14.10 del. 138/04);
- codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il pdr oggetto di sostituzione nella fornitura (art. 14.10 del. 138/04, art. 8.2.6 Codice);
- progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione (art. 14.10 del 138/04, art. 8.2.6 Codice);
- lettura corrispondente alla data della sostituzione nella fornitura (artt. 14.10, 15.1 del. 138/04, art. 8.2.6 Codice);
- caratterizzazione della tipologia di lettura (artt. 14.10 e 15.1 del. 138/04);
- pressione di misura (art. 14.10 del. 138/04);
- presenza convertitore dei volumi (art. 14.10 del. 138/04);
- in alternativa al punto precedente, coefficiente correttivo dei volumi (art. 14.10 del. 138/04, art. 8.2.6 Codice);
- data comunicazione all'utente uscente della lettura di sostituzione (art. 14.11 del. 138/04, art. 8.2.6 Codice);
- data lettura della sostituzione nella fornitura (art. 15.1 del. 138/04);
- dati identificativi del profilo di prelievo (artt. 14.10, 13.3 a5 del. 138/04, art. 8.2.6 Codice);

L'Autorità ritiene che gli obblighi di registrazione di cui sopra debbano avere decorrenza a partire dal 1 gennaio 2008, come riportato nella tabella in allegato 3.

4.2 *Individuazione di obblighi di comunicazione*

L'Autorità ritiene che gli esercenti l'attività di distribuzione, con riferimento ai dispositivi di cui agli articoli 14 e 15 della deliberazione n. 138/04, testo integrato in vigore dal 1/10/07, e con riferimento al precedente punto 4.1, debba comunicare ai competenti Uffici dell'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tramite sistema telematico, per ogni impianto e per ogni utente:

- il numero di richieste di accesso, pervenute dagli utenti, per sostituzione nella fornitura,
- il numero dei pdr per ciascuna richiesta pervenuta;
- il numero dei pdr per i quali è avvenuta la sostituzione nella fornitura in accordo alla data di decorrenza indicata dall'utente;
- il numero dei pdr per i quali è avvenuta la sostituzione nella fornitura successivamente alla data di decorrenza indicata dall'utente;
- il numero di pdr per i quali non è avvenuta la sostituzione nella fornitura;

L'Autorità ritiene che le comunicazioni di cui sopra debbano essere inoltrate all'Autorità a partire dall'anno 2009, come riportato nella tabella in allegato 3.

4.3 *Monitoraggio degli esercenti l'attività di distribuzione con riferimento agli obblighi di registrazione di dati relativi alla sostituzione nella fornitura ai pdr.*

L'Autorità ritiene che gli esercenti l'attività di distribuzione, con riferimento agli obblighi di registrazione e di comunicazione di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, possano essere sottoposti a controlli di carattere sperimentale, con obbligo di fornire la seguente documentazione, per ogni sostituzione nella fornitura ai pdr:

- richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di cui all'art 14 della deliberazione n. 138/04;
- comunicazione di cui all'articolo 14, comma 10 della deliberazione n. 138/04;

L'Autorità ritiene che i controlli sperimentali, di durata biennale, si debbano svolgere negli anni 2009 e 2010 per i dati relativi agli anni 2008 e 2009, come riportato nella tabella in allegato 3.

Punto di discussione n°2: condividete l'impostazione dell'Autorità in tema di individuazione di obblighi di registrazione, di comunicazione e di controlli a carico degli esercenti l'attività di distribuzione? Se no, per quali motivi?

5 Allegato 1

Numero dei pdr oggetto di segnalazione di contenzioso in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, suddivisi per anno

Anno	N° pdr segnalati
2000	-
2001	-
2002	6
2003	3
2004	761
2005	973
2006	363
2007 (al 06/03/07)	3
Totale pdr segnalati a tutto il 6 /3/07	2109

6 Allegato 2

A - Distributori segnalati con dati completi (periodo 21/6/00-1/6/05)

Società di distribuzione	Sostituzioni nella fornitura concluse	Sostituzioni oggetto di segnalazione	Rapporto % segnalati su conclusi
A	168	1	0,6%
B	54	5	9,3%
C	1	1	100%
D	175	3	1,7%
E	164	3	1,8%
F	1847	26	1,4%
G	1	1	100%
H	22272	70	0,3%
I	96	1	1%
L	10542	194	1,8%
M	6282	40	0,6%
N	129	5	3,9%
O	199	164	82,4%
P	2555	10	0,4%
Q	6834	77	1,1%
R	88	14	15,9%
S	72	21	29,2%
T	1	1	100%
U	13	3	23,1%
V	14	3	21,4%
Totale A	51507	643	1,2%

B - Distributori segnalati per i quali sono disponibili i soli dati relativi ai pdr segnalati (periodo 21/6/00-1/6/05)

A1	ND	2	ND
B1	ND	68	ND
C1	ND	2	ND
D1	ND	9	ND
E1	ND	9	ND
F1	ND	1	ND
G1	ND	2	ND
H1	ND	73	ND
L1	ND	114	ND
M1	ND	1	ND
Totale B	ND	281	ND

Totale A+B

ND

924

ND

7 Allegato 3

Tempistiche

Azione	data	conseguenze
Entrata in vigore del provvedimento	1 gennaio 2008	Decorrenza obblighi di registrazione (paragrafo 4, punto 4.1 del presente documento)
Inizio trasmissione all'Autorità, da parte degli operatori, dei dati relativi al 2008 (paragrafo 4, punto 4.2 del presente documento)	1 gennaio 2009	Inizio controlli sperimentali sui dati relativi al 2008 (paragrafo 4, punto 4.3 del presente documento)
Termine trasmissione all'Autorità, da parte degli operatori, dei dati relativi al 2008 (paragrafo 4, punto 4.2 del presente documento)	31 marzo 2009	
Inizio trasmissione all'Autorità, da parte degli operatori, dei dati relativi al 2009 (paragrafo 4, punto 4.2 del presente documento)	1 gennaio 2010	Proseguimento controlli sperimentali sui dati relativi al 2008 ed al 2009 (paragrafo 4, punto 4.3 del presente documento).
Termine trasmissione all'Autorità, da parte degli operatori, dei dati relativi al 2009 (paragrafo 4, punto 4.2 del presente documento)	31 marzo 2010	Avvio di procedimento per revisione del provvedimento in base ai risultati dei controlli sperimentali e della raccolta dei dati. (paragrafo 3, punto 2 del presente documento)
	31 dicembre 2010	Termine controlli sperimentali sui dati relativi al 2008 ed al 2009 (paragrafo 4, punto 4.3 del presente documento).
Entrata in vigore del nuovo provvedimento.	1 gennaio 2011	Decorrenza obblighi del nuovo provvedimento